



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO, LA
MANUTENZIONE E L'ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI
TERMICI DEL TERRITORIO PROVINCIALE**

ALLEGATO A)

Testo approvato con deliberazione n. 5 del 12/01/2010

Art.1 - Oggetto del regolamento

1.1 – Il presente regolamento disciplina gli adempimenti e le attività connessi alle operazioni di manutenzione degli impianti termici e alle ispezioni periodiche di competenza della Provincia ai sensi della Legge 9 gennaio 1991 n. 10, del DPR 412/93, del DPR 551/99, del DPR 380/01 ,del D. L.vo 192/05 e del D. L.vo 311/06 al fine di controllare il rendimento di combustione, lo stato di esercizio e la sicurezza degli impianti. .

Art.2 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende:

1) per "legge 10/91", la legge 9 gennaio 1991, n. 10 avente per oggetto: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;

2) per "DPR 412/93", il Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'Art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10»;

3) per "DPR 551/99", il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, «Regolamento recante modifiche al DPR 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia»;

4) per "DPR 380/01" il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

5) per "D. L.vo 192/05" il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia";

6) per "norma UNI 10389", la normativa tecnica UNI attuativa del DPR 26 agosto 1993, n. 412 e relativa a: «Generatori di calore. Misurazione in opera del rendimento di combustione»;

7) per impianto termico un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo;

8) per "libretto di impianto" e "libretto di centrale" il documento di cui al comma 9 dell'Art.11 del DPR 412/93 sul quale vengono annotati il responsabile dell'impianto, le caratteristiche tecniche, i rapporti di controllo e manutenzione e le ispezioni da parte dell'ente locale. I libretti devono essere conformi a quanto previsto dal DM 17 marzo 2003;

9) per "responsabile dell'impianto termico" o "utente", il proprietario, l'occupante a qualsiasi titolo o l'Amministratore (Enti, condomini, società, ecc.) dell'edificio ove è installato l'impianto termico soggetto a ispezione, così come individuato dall'Art. 1 comma 1, lettera j, e dall'Art. 11, comma 2 del DPR 412/93 e dall'Allegato A del D. L.vo 192/05. Il responsabile dell'impianto termico è la persona indicata come tale nel libretto di impianto o di centrale;

10) per "Ditta di manutenzione" la Ditta, abilitata ai sensi del D.P.R. n. 37 del 22-01-2008, incaricata dall'utente di svolgere le operazioni di controllo e di manutenzione dell'impianto termico secondo quanto previsto dall'Art.12 del D. L.vo 192/05;

11) per "Rapporto di controllo tecnico" il rapporto redatto dalla ditta di manutenzione, al termine delle operazioni di controllo e di manutenzione, conformemente ai modelli contenuti nel D. L.vo 192/05 - Allegato F, per gli impianti termici superiori o uguali a 35 kW, e Allegato G, per quelli inferiori a 35 kW;

12) per "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico", la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione;

13) per "soggetto incaricato" dalla Provincia di Messina la società **o ditta** convenzionata con la Provincia che dovrà soddisfare i requisiti minimi previsti dall'Allegato I del DPR 412/93 e dal D. L.vo 192/05 Allegato L comma 8. A tale società è demandata l'organizzazione di campagne informative (nel cui ambito predispone, produce e distribuisce il materiale informativo necessario), la pianificazione dei sopralluoghi, delle ispezioni e degli accertamenti documentali, l'assistenza agli utenti ed alle ditte di manutenzione. Il nominativo del soggetto incaricato dalla Provincia sarà riportato sui manifesti informativi, sugli opuscoli, sulle documentazioni tecniche nonché sul sito internet della società incaricata e su quello istituzionale della Provincia di Messina.

14) per "Ispettore", il tecnico incaricato dalla Provincia di effettuare le ispezioni e gli accertamenti sugli impianti termici;

15) per "Rapporto di Prova", il verbale conclusivo redatto dall'Ispettore al termine del sopralluogo.

Art.3 - Campo di applicazione e soggetti competenti

3.1 - Le attività di cui all'art.1 saranno effettuate da tecnici dipendenti dell'Amministrazione Provinciale di Messina o da Organismi esterni appositamente incaricati, per come previsto dal comma 13 (Allegato L) del D. L.vo 192/05 e successive modificazioni.

Le verifiche dovranno essere effettuate su tutto il territorio provinciale (escluso i comuni di Messina e Barcellona) che potrà essere diviso in più zone.

3.2 - In caso di affidamento dei controlli sugli impianti termici ad Organismi esterni, appositamente incaricati dal 1° U.D. del 5° Dipartimento Ambiente dell'Amministrazione Provinciale di Messina, compete comunque a quest'ultima il coordinamento e la supervisione, nonché l'attività del controllo tecnico-amministrativo, su tali organismi esterni.

3.3 - Le ispezioni di cui all'art.1 saranno effettuate preferibilmente durante il periodo di esercizio consentito degli impianti termici in base all'appartenenza dei comuni, sedi degli impianti, in zone climatiche, secondo quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 2, dal comma 2 dell'art. 9 del DPR n. 412/93 e successive modifiche ed integrazioni e dal relativo allegato A, limitatamente ai soli comuni appartenenti alla Provincia di Messina, per come riportato nelle seguenti tabelle:

TAB. 1 - Periodo annuale di esercizio degli impianti termici

Zona Climatica	Durata giornaliera di accensione	Limiti massimi di esercizio annuali
A	6 ore	1° dicembre - 15 Marzo
B	8 ore	1° dicembre - 31Marzo
C	10 ore	15 novembre - 31Marzo
D	12 ore	1° novembre - 15 Aprile
E	14 ore	15 ottobre - 15 aprile
F	Nessuna limitazione	Nessuna limitazione

TAB. 2 – Suddivisione dei comuni per zone

Zona climatica	Comuni
A	=====
B	Acquedolci , Alì Terme, Brolo, Capo D'Orlando, Condrò, Falcone, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Gualtieri Sicaminò, Letojanni, Lipari, Malfa, Mazzarrà, Sant'Andrea, Merì, Milazzo, Nizza di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Patti, Roccalumera, San Filippo del Mela, Santa Marina Salina, Santa Teresa di Riva, Sant'Agata di Militello, Sant' Alessio Siculo, Santo Stefano di Camastra, Saponara, Scaletta Zanclea, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Torregrotta, Torrenova, Venetico, Villafranca Tirrena.
C	Alcara Li Fusi, Alì, Capri Leone, Caronia, Casalvecchio Siculo, Castoreale, Ficarra, Fiumedinisi, Forza D'Agrò, Francavilla di Sicilia, Gallodoro, Graniti, Itala, Leni, Mandanici, Militello Rosmarino, Mirto, Manforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Pagliara, Pettineo, Piraiino, Reitano, Roccavaldina, Rodì Milici, San Pier Niceto, San Piero Patti, Santa Lucia del Mela, Sant'Angelo di Brolo, Savoca, Sinagra, Tortorici, Tripi, Valdina.
D	Antillo, Basicò, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Castelmola, Fondachelli Fantina, Frazzanò, Galati Mamertino, Librizzi, Limina, Longi, Malvagna, Moio Alcantara, Motta Camastra, Motta D'Affermo, Naso, Novara di Sicilia, Raccuja, Roccafiorita, Roccella Valdemone, Rometta, San Fratello, San Marco D'Alunzio, San Salvatore di Fitalia, Tusa, Ucria.
E	Capizzi, Cesarò, Mistretta, Montalbano Elicona, San Teodoro, Santa Domenica Vittoria.
F	Floresta.

3.4 -Le ispezioni vengono condotte sugli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda, nonché i connessi accertamenti documentali.

3.5 - Le stufe, i caminetti, i radiatori individuali e gli scaldacqua unifamiliari a servizio di singole unità immobiliari, con potenza nominale del focolare complessiva maggiore o uguale a 15 kW, individuati altresì come impianti termici ai sensi dell'Allegato A del D. L.vo 192/05, in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dal D. L.vo 192/05, e delle relative norme UNI, non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

3.6 - Sono comunque esclusi dal campo di applicazione gli impianti termici a servizio di fabbricati industriali, artigianali e agricoli, non residenziali, quando

gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo, non altrimenti utilizzabili.

3.6 - La Provincia regionale di Messina, nel reperire la Società che dovrà ricoprire il ruolo di soggetto incaricato secondo l'art. 2 n. 13, procederà in ogni caso con gara ad evidenza pubblica.

Art.4 – Tariffe

Gli oneri relativi alle ispezioni richiamati nel presente regolamento sono a totale carico degli utilizzatori degli impianti termici. Gli importi delle tariffe relative alle tipologie di potenza di cui ai seguenti punti, saranno stabilite con delibera dalla Giunta Provinciale **sentite preventivamente le Associazioni dei Consumatori.**

Si distinguono i seguenti tipi di tariffa che gli utenti degli impianti termici dovranno versare alla Provincia di Messina:

4.1 – Tariffe per le ispezioni di quegli impianti per i quali è stato inviato il rapporto di controllo tecnico (Art. 2 punto 11) entro i termini previsti dal presente regolamento **corredato dall'avvenuto pagamento dell'importo come da allegato 1 (parte integrante della deliberazione di Giunta n. 139 del 28/05/2009) con cui è stata approvata la tariffa di riferimento,** secondo le seguenti classi di potenza:

- per impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 kW (validità quadriennale)
- per impianto termico con potenza uguale o superiore a 35 kW ed inferiore a 70 kW (validità annuale)
- per impianto termico con potenza uguale o superiore a 70 kW e inferiore a 116 kW (validità annuale)
- per impianto termico con potenza nominale superiore o uguale a 116 kW e inferiore a 350 kW (validità annuale)
- per impianto termico con potenza nominale superiore o uguale a 350 kW (validità annuale)
- per generatori di calore addizionali oltre il primo (validità annuale)

4.2 Tariffe per le ispezioni di quegli impianti per i quali non sia stato inviato il rapporto di controllo tecnico (Art. 2 punto 11) entro i termini previsti dal presente regolamento, secondo le seguenti classi di potenza:

- per impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 kW
- per impianto termico con potenza uguale o superiore a 35 kW ed inferiore a 70 kW
- per impianto termico con potenza uguale o superiore a 70 kW e inferiore a 116 kW
- per impianto termico con potenza nominale superiore o uguale a 116 kW e inferiore a 350 kW
- per impianto termico con potenza nominale superiore o uguale a 350 kW
- per generatori di calore addizionali oltre il primo

4.3 – Tariffe nel caso sia necessario procedere ad una seconda ispezione di un impianto secondo le seguenti classi di potenza:

- per impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 kW
- per impianto termico con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW e inferiore a 70 kW
- per impianto termico con potenza nominale superiore o uguale a 70kW e inferiore a 116 kW
- per impianto termico con potenza nominale superiore o uguale a 116kW e inferiore a 350 kW
- per impianto termico con potenza nominale superiore o uguale a 350 kW
- per generatori di calore addizionali oltre il primo

Art.5 – Manutenzione impianti - responsabili dell'esercizio e della manutenzione - rapporti di controllo tecnico

5.1 - L'allegato G o F dovrà essere redatto in occasione del controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico così come disposto dai punti 1-2-3-4 dell'allegato L del D. L.vo 192/05, nonché nel caso in cui venga effettuato il controllo di efficienza energetica ai sensi del punto 5 dello stesso decreto sopra citato. Quest'ultimo controllo dovrà essere attuato secondo la tempistica specificata nella tabella 3.

Tab. 3

Potenza nominale del focolare	Allegato da compilare	Combustibile di alimentazione	Scadenza temporale del controllo
≥ 35kW	F	Liquido o solido	Annuale
≥ 35kW	F	Gas	Annuale
< 35kW	G	Liquido o solido	Annuale
<35kW	G	Gas	Biennale per impianti con generatore di calore con anzianità di installazione superiore ad 8 anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda con focolare aperto installati all'interno di locali abitati.
< 35kW	G	Gas	Quadriennale per impianti con generatore di calore con anzianità di installazione inferiore ad 8 anni

Inoltre, nel caso in cui il controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico viene effettuato ai sensi dei punti 1-2-3-4 dell'allegato L del D. L.vo 192/05 il relativo allegato G o F dovrà essere redatto (senza la compilazione della parte relativa al controllo dei fumi) e conservato insieme al libretto di impianto o di centrale.

5.2 - Con l'invio dell'Allegato G o F, e la corresponsione della relativa tariffa, le eventuali ispezioni da parte della Provincia di Messina (o del soggetto incaricato dalla Provincia) sono a titolo gratuito per i successivi anni secondo la tempistica di cui alla tab.3, con decorrenza dalla data riportata sull'Allegato G o F.

5.3 - Qualora l'utente non abbia provveduto a trasmettere un nuovo allegato G o F entro la scadenza prevista, e comunque prima della ricezione dell'avviso di ispezione, la stessa sarà a titolo oneroso e pertanto l'utente dovrà provvedere ad effettuare il pagamento della tariffa prevista all'Art. 4.2

5.4 - Il responsabile dell'impianto è tenuto a far effettuare le operazioni di controllo e manutenzione **entro la data di accensione prevista** per la fascia climatica relativa al comune in cui è installato l'impianto.

5.5 - In assenza dell'Allegato G o F (secondo i casi illustrati in tab.3) le operazioni di controllo e manutenzione si considerano non effettuate e il responsabile dell'impianto incorre nelle sanzioni previste dall'Art.15 comma 5 del D. L.vo 192/05, non inferiori ad € 500 e non superiori ad € 3.000.

5.6 - La Ditta di manutenzione, al termine delle operazioni di controllo e manutenzione, in accordo con l'Art. 7.2 del D. L.vo 192/05, è tenuta a redigere e sottoscrivere l'Allegato G o F. In assenza di tale adempimento incorre nelle sanzioni, previste dall'Art.15 comma 6 del D. L.vo 192/05, non inferiori ad € 1.000 e non superiori ad € 6.000.

Art.6 - Rapporti di controllo tecnico - modalità di pagamento delle tariffe - invio della documentazione

6.1 - La Provincia di Messina (o il soggetto incaricato dalla Provincia) provvede alla predisposizione e stampa dei rapporti di controllo tecnico, in conformità con gli Allegati F e G del D. L.vo 192/05. Gli Allegati, comunque disponibili sul sito ufficiale della Provincia, saranno distribuiti gratuitamente agli utenti che ne facciano richiesta presso l'Ufficio Energia della Provincia. Gli Allegati F e G dovranno essere inviati alla Provincia di Messina (o al soggetto incaricato dalla

Provincia), unitamente alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento, *con cadenza biennale*, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per la prima volta entro e non oltre **il 31-12-2010**.

Le tariffe, previste all'Art.4, potranno essere corrisposte all'Ente Provincia tramite versamento da effettuarsi sul conto corrente postale n. 14087985 intestato alla "Amm.ne Prov.le di Messina Servizio Tesoreria Impianti Termici" con l'indicazione della causale "tariffa ispezione impianto termico": Impianto termico sito nel comune di in Via" (l'indirizzo, completo, dovrà essere quello riportato nel relativo Allegato F o G) cod. dell'impianto (da compilare se noto). Il nominativo riportato sul bollettino dovrà essere quello del responsabile dell'impianto;

6.2 - Gli impianti per i quali sia stato prodotto nei tempi e nei modi corretti il relativo Allegato potranno essere sottoposti ad ispezione a campione, a titolo gratuito.

6.3 - Qualora l'utente, pur trasmettendo l'Allegato, non effettui il versamento della tariffa, o lo effettui in forma ridotta, il medesimo verrà ritenuto inefficace ai fini della procedura di ispezione e l'impianto potrà essere ispezionato a titolo oneroso.

6.4 - L'installazione di nuovi impianti e la sostituzione di generatori di calore deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nell'allegato I Art.11 del D.L.vo 192/05 recante "attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" così come modificato dal D.L.vo 311/06.

6.5 - Per gli impianti di cui sopra i responsabili dell'esercizio e della manutenzione, consegnano o inviano alla provincia, o al soggetto incaricato, la scheda identificativa dell'impianto.

6.6 - Per detti impianti, il rapporto di controllo tecnico sarà fatto in concomitanza con la prima analisi dei fumi effettuata alla prima messa in servizio dell'impianto.

6.7 - Il responsabile dell'impianto termico, nel caso di dismissione dello stesso, segnala il fatto alla provincia, o al soggetto incaricato.

Art.7 - Accertamenti documentali: integrazioni, controlli d'ufficio, responsabilità

7.1 - Qualora il Rapporto di controllo tecnico (All. G o F), in fase di accertamento, risultasse mendace, o i dati in esso contenuti tecnicamente incongruenti o incompleti, la Provincia di Messina (o il soggetto incaricato dalla Provincia) potrà convocare ovvero contattare ovvero chiedere per iscritto al manutentore di integrare la documentazione prodotta entro 30 giorni dalla

data della comunicazione dell'anomalia riscontrata, senza oneri aggiuntivi per l'utente.

7.2 - Se viceversa l'impianto non risultasse in regola per cause documentate imputabili all'utente, lo stesso dovrà produrre la documentazione, nei modi previsti dall'Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la messa in regola delle anomalie riscontrate entro 30 giorni dalla data della comunicazione.

7.3 - La produzione della documentazione tecnica integrativa prevista ai punti 7.1 e 7.2 non deve essere accompagnata dalla tariffa di cui al punto 3.1.

7.4 - Trascorso il termine di 30 giorni, previsto per la messa in regola dell'impianto, senza che sia pervenuta la documentazione richiesta, l'impianto termico verrà sottoposto a ispezione d'ufficio a titolo oneroso e l'utente dovrà corrispondere la tariffa prevista all'Art.4.2 (verrà assoggettato invece al versamento dell'integrazione atta a coprire l'intera tariffa prevista al precedente Art.4.2, se ha provveduto a versare la tariffa prevista per l'invio dell'Allegato). Ai sensi dell'Art.15 comma 5 e 6 del D. L.vo 192/05, si potrà provvedere ad emettere sanzione amministrativa nei confronti rispettivamente del responsabile dell'impianto e della Ditta di manutenzione, nonché a darne comunicazione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

7.5 - Nel caso in cui l'accertamento documentale rilevi una presunta grave anomalia che possa pregiudicare la sicurezza per le persone, gli animali e le cose, verranno informate le autorità competenti in materia di incolumità e di igiene pubblica.

Art.8 - Ispezioni - modalità

8.1 - Come previsto all'Allegato L comma 16 del D. L.vo 192/05, le ispezioni devono essere programmate al fine di riscontrare la rispondenza alle norme di Legge e alla veridicità delle dichiarazioni trasmesse, per almeno il 5 % su base annua degli impianti termici presenti sul territorio. Inoltre le ispezioni a campione devono dare priorità agli impianti per i quali non sia pervenuta alcuna dichiarazione, nonché a quelli più vecchi o che presentino maggiore criticità.

8.2 - Le ispezioni sono effettuate previo preavviso scritto di almeno 20 giorni all'utente, mediante comunicazione inviata con raccomandata A/R nella quale è indicata la data e l'ora della visita. Per gli impianti non ancora accatastati, il cui censimento avverrà contestualmente alle verifiche in corso di svolgimento da parte dell' Organismo esterno, l'avviso scritto di cui sopra s'intenderà effettuato mediante l'affissione di manifesti murali e/o avvisi pubblicati su quotidiani locali e/o locandine affisse negli androni dei palazzi, nei bar, altri locali pubblici, etc..

8.3 - La comunicazione, nel caso in cui l'utente sia tenuto al pagamento della tariffa prevista all'Art. 4.2, riporta in allegato il bollettino di pagamento preintestato e contiene indicazioni in merito a:

- importo del corrispettivo;
- termine per effettuare il pagamento;
- tasso da applicare a titolo di interessi moratori in caso di pagamento effettuato fuori dal predetto termine;
- informazione che, decorso il termine per il pagamento, si provvederà all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi calcolati dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento alla data di iscrizione a ruolo.

8.4 - Qualora l'utente non fosse disponibile per l'ispezione dell'impianto (per dismissione o inesistenza dello stesso, o per la data e l'ora prestabilite) dovrà contattare la Provincia di Messina (o il soggetto incaricato dalla Provincia) nei modi indicati nella lettera di avviso, entro il termine perentorio di giorni 7 dal ricevimento della stessa, per concordare una nuova data ovvero per annullare la visita ispettiva.

8.5 - Qualora la verifica non potesse essere effettuata per cause imputabili agli utilizzatori degli impianti termici, sarà fatto carico a quest'ultimi un addebito - a titolo di rimborso spese - pari al 50% degli oneri previsti all'art. 4.2, fermo restando che per la successiva verifica, effettuata con le modalità previste negli articoli 8.2 e 8.4, saranno applicati gli oneri pieni previsti e relativi alla tipologia dell'impianto.

8.6 - Qualora, e sempre per cause imputabili all'utilizzatore dell'impianto termico, l'organismo esterno fosse impossibilitato per la seconda volta alla effettuazione della prescritta verifica, oltre all'addebito degli oneri ridotti di cui all'art. 8.5, si provvederà ad emettere atto di diffida e successivamente la sanzione di cui all'Art.15 comma 5 del D. L.vo 192/05, non inferiori ad € 500 e non superiori ad € 3.000.

8.7 - Il personale tecnico del soggetto incaricato dalla Provincia, addetto alle ispezioni, ha responsabilità di incaricato di pubblico servizio. Questo, al momento della visita, si presenta munito di apposito tesserino di riconoscimento e di documento di identità.

8.8 - I risultati delle ispezioni, a campione o d'ufficio, sono riportati su apposito rapporto, conforme alla normativa tecnica vigente, redatto in triplice copia, sottoscritto dal personale preposto all'ispezione, che se ne assume la responsabilità, e dall'utente per ricevuta. L'utente è tenuto a fornire le generalità del responsabile dell'impianto (cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza) al fine della completa compilazione del rapporto. Nel caso in cui non sia presente il libretto di impianto o di centrale, o non vi sia stato riportato il nominativo del responsabile, il rapporto tecnico di ispezione dovrà riportare le generalità complete dell'intestatario del contratto di fornitura del combustibile. Inoltre, allegato al succitato rapporto sarà allegata la

strisciata di stampa che dovrà recare stampato la marca, il tipo ed il numero di serie dell'analizzatore usato, la data e l'ora della verifica, la denominazione, ragione sociale e recapito telefonico dell'Organismo esterno, oltre che i risultati delle misurazioni effettuate.

8.9 – Una copia del rapporto di ispezione è rilasciata all'utente e dovrà essere allegata al "libretto di impianto" o "di centrale" di cui al comma 9 dell'Art. 11 del DPR 412/93 come modificato con il DM 17/03/2003. La copia rilasciata al responsabile dell'impianto costituisce documento valido per comprovare l'avvenuta ispezione.

8.10 – Qualora l'ispezione abbia esito negativo per il riscontro di anomalie il cui accertamento è di specifica competenza dell'Ente Provincia (mancata manutenzione o carenze manutentive, rendimento di combustione inferiore al limite, indice di Bacharach e/o monossido di carbonio oltre il limite di Legge, ed in tutti quei casi per cui non è possibile effettuare il calcolo del rendimento di combustione), l'ispettore segnalerà sul rapporto che entro il periodo di gg. 60 l'utente dovrà provvedere alla rimozione delle anomalie riscontrate e comunicare con Raccomandata A.R. alla Provincia di Messina (o al soggetto incaricato dalla Provincia) l'avvenuta regolarizzazione attraverso idonea documentazione tecnica regolarmente sottoscritta per responsabilità dal manutentore.

8.11 – Nel caso di riscontro di insufficiente rendimento di combustione, l'utente, qualora l'impianto non sia riconducibile ai valori di rendimento previsti dalla normativa vigente nemmeno con specifiche operazioni di manutenzione, è tenuto alla sostituzione del generatore di calore entro 300 giorni solari a partire dalla data dell'ultima verifica (Allegato L comma 10). Ai sensi del comma summenzionato il cittadino si può avvalere della facoltà di richiedere, a sue spese, una ulteriore verifica.

Dell'impossibilità di riportare il rendimento nei parametri previsti dalla Legge e quindi della necessità di sostituire il generatore di calore l'utente dovrà informarne la Provincia di Messina (o il soggetto incaricato dalla Provincia) con Raccomandata A.R. entro i 60 gg. previsti, comunicando successivamente l'avvenuta regolarizzazione attraverso idonea documentazione tecnica ed assunzione di responsabilità redatta da ditta e/o tecnico abilitato.

8.12 – Allo scadere dei 60 gg., se l'utente non ha provveduto a comunicare la regolarizzazione dell'impianto, può incorrere nelle sanzioni previste dall'Art.15 comma 5 del D. L.vo 192/05, come precisato al successivo Art.9.

8.13 – Nel caso in cui il responsabile abbia prodotto documentazione tecnica che il soggetto incaricato dalla Provincia valuti non idonea, incompleta od insufficiente, si provvederà ad una nuova ispezione dell'impianto, con le stesse modalità previste per la prima visita, con addebito, a titolo di rimborso spese, secondo le tariffe previste all'Art.4.3.

La Ditta di manutenzione incorrerà nelle sanzioni amministrative previste dall'Art.15 comma 6 del D. L.vo 192/05 e ne verrà data comunicazione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

8.14 - Qualora l'ispezione abbia esito negativo per il riscontro di anomalie che pregiudicano la sicurezza dell'utente o la pubblica incolumità il soggetto incaricato dalla Provincia ne dà comunicazione alla Provincia entro i 7 gg. successivi alla ispezione stessa. L'Ente provvede ad informarne l'autorità pubblica competente.

Art.9 – Sanzioni amministrative

9.1 - In assenza della comunicazione di avvenuta regolarizzazione la Provincia intenderà che detta regolarizzazione non è stata perfezionata nei termini perentori assegnati. Provvederà pertanto alla notifica delle violazioni, riscontrate in sede di ispezione, con le modalità e i termini indicati all'Art.14 comma 2 della L. 689/81.

9.2 - Contestualmente si potrà procedere – ove possibile e ritenuto opportuno - alla richiesta della sospensione del contratto di fornitura dell'energia come previsto dal comma 6 dell'Art.16 del Dlgs 164/00.

9.3 – Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal DPR 380/01 e dal D. L.vo 192/05 si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della L.689/81.

9.4 - I destinatari della contestazione, ai sensi dell'Art.16 della stessa L. 689/81, possono provvedere al pagamento, nei confronti dell'Ente erogatore della sanzione, di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, entro il termine di 60 gg. dalla notifica di contestazione. Il pagamento in misura ridotta estingue la violazione.

9.5 – Il manutentore che non ottemperi a quanto previsto all'Art.7 comma 2 del D.L.vo 192/05 incorre nelle sanzioni previste all'Art. 15 comma 6 del medesimo decreto.

9.6 - Entro il termine di 30 gg. dalla data della notifica gli interessati possono far pervenire al soggetto irrogatore una richiesta di audizione alla quale si potranno allegare scritti difensivi e documentazione utile a contestare la sanzione.

9.7 – Alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si provvede secondo Legge.

Art.10 – Addebito per ispezioni non effettuate

10.1 – Qualora l'ispezione non possa essere effettuata per cause imputabili all'utente dell'impianto, ovvero per sua assenza o rifiuto, e nel primo caso senza che lo stesso ne dimostri l'effettiva impossibilità, con comunicazione alla Provincia (o al soggetto incaricato dalla Provincia) nel termine perentorio e nei modi previsti, sarà comunque addebitata la tariffa prevista al precedente Art.4.2 e l'ispezione sarà effettuata in altra data con le stesse modalità e le tariffe di cui al precedente Art.4.3.

10.2 – Qualora l'ispezione riguardi impianti per i quali siano pervenuti gli Allegati F e G (come previsto all'art. 5.1), e non possa essere effettuata per causa imputabile all'utente dell'impianto, ovvero per sua assenza o rifiuto, e nel primo caso senza che lo stesso ne dimostri l'effettiva impossibilità con comunicazione alla Provincia (o al soggetto incaricato dalla Provincia) nel termine perentorio e nei modi previsti, la verifica sarà effettuata in altra data con le stesse modalità e la tariffa di cui al precedente Art.4.3.

10.3 – In caso di reiterato rifiuto o assenza da parte dell'utente oltre all'addebito pari alla somma delle tariffe di cui all'Art.4, nel caso di impianti alimentati a gas di rete si potrà procedere alla richiesta della sospensione del contratto di fornitura dell'energia come previsto dal comma 6 dell'Art.16 del D. L.vo 164/00. Inoltre, non avendo certezza della corretta manutenzione e conduzione dell'impianto, verrà informata l'autorità competente per la tutela della pubblica incolumità per i provvedimenti del caso.

10.4 – Qualora l'ispezione non abbia luogo a causa della inesistenza e/o dismissione dell'impianto, ovvero l'impianto di cui trattasi è inserito in un ciclo produttivo, e ciò non sia stato precedentemente comunicato dall'utente alla Provincia (o al soggetto incaricato dalla Provincia) nel termine perentorio e nei modi previsti, verrà richiesto all'utente il pagamento di una tariffa, a titolo di parziale rimborso per la mancata ispezione, di € 25,00.

10.5 – Il competente Ufficio Dirigenziale della Provincia si riserva di controllare tutti gli impianti per i quali sono state effettuate dichiarazioni di inesistenza dell'impianto e/o di dismissione, nonché gli impianti per i quali è stato riscontrato il reiterato rifiuto e assenza dell'utente. Le dichiarazioni false e mendaci, così come tutti i comportamenti non leciti, saranno denunciati alla Autorità Giudiziaria competente.